ORDINANZA PRESIDENZIALE

NO 0 28 - 14 DEL 03 PEB. 2014

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante " le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come successivamente modificato ed integrato;

VISTO lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6.5.2005 n. 97, così come modificato dal DPCM 20 novembre 2009, n. 171;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente Croce Rossa Italiana approvato in via definitiva con Ordinanza Presidenziale 7 maggio 2013, n. 134-13;

VISTA l' Ordinanza commissariale 8 febbraio 2013, n. 78 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e smi di "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183":

VISTE le Ordinanze Presidenziali n. 492/13 e 506/13 di ricognizione dei Comitati Locali e Provinciali che sono passati al regime di diritto privato ai sensi del Dlgs. 178/2012 e smi;

VISTE le circolari emanate dal Comitato Centrale e contenenti le linee-guida alle Unità territoriali interessata dalla privatizzazione;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 261 del 17 maggio 2005 con la quale è stata approvata la Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 322 del 16 giugno 2005 di modifica della Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 415 del 29 luglio 2005 di ulteriore modifica della Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 034 del 10 febbraio 2009 di ulteriore modifica della Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 345 del 06 luglio 2010 di ulteriore modifica della Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 83 del 05 aprile 2013 di ulteriore modifica della Normativa amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;

CONSIDERATO che la riorganizzazione della CRI di cui al predetto d. lgs. n.178 del 2012 e smi comporta l'esigenza di modificare alcuni articoli del predetto Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana;

DETERMINA

Di modificare la normativa amministrativa e tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli, per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI - denominata Testo Unico e approvata con Ordinanza Commissariale n. 261 del 17 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni - introducendo le modifiche di cui all'allegato, parte integrante della presente Ordinanza Presidenziale.

Il Presidente Nazionale

(Avv. Francesco Rocca)

Il presente provvedimento è conforme al DPR n. 97 del 2003 e non comporta oneri.

Il Dirigente del Servizio Economico-Finanziario (Dott.ssa P

0028-14 03 FEB. 2014



PARZIALI MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN RIFERIMENTO AL D.Lgs. 178/2012 E IN ATTUAZIONE DELLE MISURE RIGUARDANTI LA SEMPLIFICAZIONE, LA RAZIONALIZZAZIONE, L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE.

In applicazione del Decreto 178/12 e s.m.i., la Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, nell'attesa di armonizzare il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, propone l'emanazione delle linee guida a firma del Presidente Nazionale al fine di facilitare i Comitati Regionali in materia di motorizzazione (immatricolazioni, fuori uso, trasferimenti, donazioni, comodati d'uso, leasing e patenti di servizio) come di seguito indicato. Preme anzitutto rimarcare che la Croce Rossa Italiana, anche e soprattutto per effetto della applicazione del su menzionato D.Lgs 178/12, mantiene l'unità associativa CRI ovunque essa sia operativa ed organizzata, anche per nuove articolazioni istituite in autonome personalità giuridiche con regime privatistico perché istituite "ope legis" e comunque nel rispetto dei Principi fondamentali del Movimento internazionale che esclude ogni e qualsiasi forma diversa dalla unica Associazione presente sul territorio nazionale. A supporto di quanto esposto interviene anche la previsione normativa del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) che, all'art. 138 prevede il principio di autonomia, rispetto alla disciplina civile sulle competenze della Motorizzazione (che porta interessi diretti alle persone fisiche e giuridiche, dai quali le FF.AA., gli Enti e le Organizzazioni specificate nel citato art. 138, sono esclusi).

ARTICOLAZIONI DEL SERVIZIO MOTORIZZAZIONE DELLA CRI

Il Servizio di Motorizzazione della CRI sul territorio è articolato in:

- Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, che fa capo al Servizio Procurement Contratti e Patrimonio;
- Uffici Regionali Motorizzazione CRI, che fanno capo ai Direttori Regionali CRI;
- "Uffici Pratiche" Motorizzazione CRI, che fanno capo agli attuali <u>Comitati Provinciali CRI</u> (potranno essere anche individuati Comitati territoriali CRI presso i quali poter istituire in seguito analoghi Uffici Pratiche Motorizzazione CRI).



Per favorire la tempestiva risposta alle necessità dei Comitati territoriali CRI in ordine al rilascio delle Patenti di Servizio CRI e della immatricolazione e gestione dei veicoli CRI, potranno essere istituiti con Determina dei Direttori Regionali CRI:

- Uffici Provinciali Motorizzazione CRI (che assorbiranno anche le competenze degli Uffici Pratiche Motorizzazione CRI)
- Uffici Interprovinciali o di Area Vasta (competenti su più provincie) Motorizzazione CRI

Gli Uffici Regionali Motorizzazione CRI (o Provinciali o di Area Vasta, se istituiti dal Direttore Regionale CRI), sono dotati di potere di istruzione e certificazione dei procedimenti amministrativi, saranno gestiti da Dipendenti CRI in servizio per il Comitato Regionale CRI competente, in possesso della abilitazione di "Responsabile del Procedimento" e saranno coadiuvati dai "collaboratori volontari" qualificati ed abilitati dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI quali "Coadiutori", nonché dai Formatori di Guida CRI abilitati ed aggiornati (per quanto di loro competenza).

Gli "Uffici Pratiche" Motorizzazione CRI, territoriali avranno potere di istruzione pratiche (esclusa la certificazione) e saranno gestiti da Dipendenti CRI (in servizio presso il Comitati territoriali CRI) in possesso della abilitazione di "Responsabile del Procedimento" e/o Volontari CRI in possesso della abilitazione di "Coadiutori", coadiuvati dai Formatori di Guida CRI abilitati ed aggiornati (per quanto di loro competenza).

L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI istituirà un archivio degli "Uffici" Motorizzazione CRI e degli "Uffici Pratiche" Motorizzazione CRI, attribuendo a ciascuno un Codice Ufficio (Codice parlante che ne identifichi regione, provincia e comune) ed avendo cura di tenere aggiornati i nominativi dei Dipendenti e/o Volontari CRI, abilitati alla gestione dei rispettivi Uffici, nonché alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione Nazionale Motorizzazione CRI avrà il compito di svolgere la formazione e/o aggiornamento del personale necessario alla gestione degli Uffici medesimi.

La gestione delle pratiche e dei procedimenti amministrativi, avverrà attraverso l'utilizzo obbligatorio, sistematico ed uniforme delle piattaforme informatiche Web messe a disposizione dalla CRI, nel rispetto delle norme sulla "dematerializzazione" e sulla "semplificazione", perseguendo l'obiettivo primario di rapidità, efficacia, efficienza e certezza dei tempi nella conclusione dei procedimenti, nonché di economicità e trasparenza, favorendo il decentramento dei processi e degli accertamenti tecnici (visite, esami, prove di guida, accertamenti sui veicoli, ritiro a mano di documenti, ecc...), evitando nel contempo anche l'insorgere o il perdurare di procedure



obsolete che comportino l'impiego di risorse economiche ed inutile dispendio di tempo soprattutto per l'impiego di personale dipendente CRI, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa e/o dalle situazioni oggettive accertate.

I documenti originali, fatti salvi quelli espressamente richiesti dai superiori Uffici, permangono agli atti del Comitato CRI che li produce e sono inoltrati in formato digitale ai competenti superiori Uffici. I documenti prodotti dai Comitati territoriali CRI sono sottoscritti o vidimati dal Presidente del Comitato CRI medesimo.

IMMATRICOLAZIONI

Le immatricolazioni degli automezzi avvengono a cura delle Motorizzazioni Regionali le quali hanno il compito di verificare l'intero possesso della documentazione al fine di richiedere alla Motorizzazione Centrale il rilascio della targa, della carta di circolazione e tagliando assicurativo.

La documentazione prodotta dalle Unità Territoriali CRI dovrà essere predisposta dagli "Uffici Pratiche" Motorizzazione CRI territoriali ed inviata agli Uffici Regionali Motorizzazione presso i Comitati Regionali CRI competenti per territorio i quali, verificata e validata la documentazione, la invieranno all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

In virtù della applicazione del D.Lgs. 178/2012 sono introdotte, ex novo, le procedure riguardanti l'immatricolazione di veicoli, acquistati dai Comitati territoriali CRI (Provinciali o Locali) aventi personalità giuridica privata (a.p.s.). Possono essere immatricolati veicoli di:

- Proprietà del Comitato Centrale CRI Ente Pubblico (compresi i veicoli dei Comitati Regionali, dei Corpi ausiliari FF.AA. e del S.I.E.), acquisiti tramite:
 - o Acquisto (veicolo nuovo o usato);
 - o Leasing con contratto a carico del Comitato Centrale CRI, dei Comitati Regionali, dei Corpi ausiliari FF.AA. e del S.I.E.);
 - o Comodato d'Uso (anche da Comitato Provinciale o Locale CRI);
 - o Donazione (anche da Comitato Provinciale o Locale CRI) o lascito ereditario.
- Proprietà di Comitato Provinciale o Locale CRI Associazione di Promozione Sociale, acquisiti tramite:
 - Acquisto (veicolo nuovo o usato);
 - o Leasing con contratto a carico del Comitato Provinciale o Locale CRI (a.p.s.);
 - o Comodato d'Uso;
 - o Donazione o lascito ereditario.



<u>I veicoli CRI</u> di ogni articolazione centrale o territoriale, <u>posso essere immatricolati soltanto nel</u> Registro automobilistico nazionale CRI.

I Comitati Provinciali e Locali CRI, per immatricolare un veicolo, di norma possono:

- (opzione principale) Cederlo in comodato d'uso gratuito al Comitato Centrale CRI che lo
 immatricola e lo lascia comunque in uso al Comitato Provinciale o Locale CRI proprietario;
 i dati relativi alla proprietà del veicolo (Comitato Provinciale o Locale CRI) sono trascritti
 sulla Carta di Circolazione, come analogamente avviene per le Società di leasing;
- *(opzione residuale)* Cederlo in proprietà al Comitato Centrale CRI che lo immatricola e lo cede comunque in comodato d'uso gratuito al Comitato Provinciale o Locale CRI donante.

Per ogni veicolo immatricolato CRI a partire dal 01/01/2014, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI rilascerà un Certificato di Proprietà CRI (CDP CRI) utile per eventuali successivi passaggi di proprietà del veicolo, che potranno essere gestiti direttamente dagli Uffici Pratiche CRI sul territorio.

N.B. In ogni caso e come fino ad oggi accaduto, tutti i veicoli targati CRI, indipendentemente da chi ne sia proprietario formalmente e fatti salvi i veicoli non siano utilizzati per oggettive attività di servizio programmate, qualora ritenuto necessario dal Comitato Centrale CRI, sono a disposizione della CRI nazionale, con facoltà di utilizzo in attività di emergenza nazionali o internazionali.

Le formalità per l'immatricolazione dei veicoli CRI sono espletate senza ritardo dagli uffici CRI preposti, a far data dalla presentazione completa della seguente documentazione acquisita a protocollo:

Di seguito sono riepilogati i documenti necessari alla immatricolazione di veicoli CRI, distinti per tipologia di acquisizione:

Automezzi acquistati nuovi:

- Atto amministrativo attestante la proprietà;
- Certificato di Conformità in originale;
- Certificato dell'allestimento della Ditta allestitrice + (all. 06) nel caso si tratti di autoambulanza, pulmino per trasporto disabili, auto medica, ecc.;
- Scheda dati tecnici debitamente compilata (all. 52).



Automezzi acquistati usati:

- Atto amministrativo attestante la proprietà;
- Fotocopia della Carta di Circolazione conforme all'originale;
- Cancellazione dal P.R.A. in originale;
- Estratto cronologico del mezzo, rilasciato dall'ACI/PRA in originale;
- Certificato di idoneità all'impiego (solo nel caso di autoambulanza, pulmino per disabili, auto medica, ecc.) rilasciato da ditta specializzata nel settore (all. 07);
- Scheda dati tecnici, debitamente compilata (all.52)-"nel caso in cui nel libretto di circolazione non siano riportati tutti i dati del veicolo";
- Stato d'uso del mezzo ('all. 09) redatto da officina abilitata che attesti l'idoneità del mezzo a circolare:
- Attestazione di revisione (all. 17)

Automezzi donati nuovi e usati:

- Atto amministrativo attestante la proprietà del veicolo ricevuto in donazione;
- documentazione relativa al veicolo nuovo o usato da immatricolare, come sopra descritto.
- Lettera di accettazione da parte del presidente dell'Unità ricevente

Acquisizione in leasing:

- documentazione relativa al veicolo nuovo o usato da immatricolare, come sopra descritto.
- comunicazione del Presidente dell'Unità territoriale che acquisisce il veicolo in leasing dove siano citati in modo leggibile i seguenti dati:
 - o Società di leasing proprietaria del veicolo (denominazione, indirizzo sede legale e partita IVA);
 - o valore del veicolo da assicurare per incendio e furto;
 - o durata del leasing.
- Copia del contratto di leasing sottoscritto dal Presidente CRI.

Acquisizione in comodato gratuito:

- documentazione relativa al veicolo nuovo o usato da immatricolare, come sopra descritto.
- Atto amministrativo attestante la titolarità del comodato d'uso gratuito sul quale siano chiaramente riportati in modo leggibile i dati del proprietario comodante;
- comunicazione del Presidente dell'Unità territoriale che acquisisce il veicolo in leasing dove siano citati in modo leggibile i seguenti dati:
 - o Società o Ente comodante proprietario del veicolo (denominazione, indirizzo sede legale e codice fiscale o partita IVA)



- o valore del veicolo da assicurare per incendio e furto per tutta la durata del comodato d'uso gratuito;
- o durata del comodato d'uso gratuito.
- Lettera di accettazione da parte del presidente dell'Unità ricevente

ALTRE PROCEDURE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI VEICOLI CRI

Trasferimenti veicoli tra Unità

I veicoli con targa CRI, compresi quelli di proprietà dei Comitati Provinciali e Locali CRI, possono essere trasferiti come previsto dall'art. 136 T.U. e come da circolare n. CRI/CC/0002597/2010 del 13/01/2010.

Il trasferimento dei veicoli di proprietà dei Comitati Provinciali e Locali CRI, potrà avvenire alleando alla richiesta:

- atto di cessione (per vendita o donazione) sottoscritto dal Presidente del Comitato cedente;
- originale della carta di circolazione del veicolo CRI;
- originale del Certificato di Proprietà CRI sottoscritto dal Presidente CRI cedente (che sarà poi sottoscritto anche dal Presidente CRI ricevente, presso l'Ufficio Pratiche CRI competente, per ottenere il nuovo CdP CRI).

L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, attraverso il Sistema Gestionale Motorizzazione CRI, provvederà alla riemissione di una nuova carta di circolazione e di un nuovo CdP.

Variazione d'uso veicoli

Qualora il Comitato CRI che detiene il veicolo, valutata preventivamente la opportunità tecnica ed economica, intenda proporre la variazione d'uso di un veicolo CRI, dovrà trasmettere una richiesta formale allegando:

- Stato d'uso del mezzo (all. 09) redatto da officina abilitata che attesti l'idoneità del mezzo alla trasformazione;
- Certificato dell'allestimento redatto dall'officina specializzata che ha operato la trasformazione;
- Carta di circolazione in originale.



Veicoli Storici

Rimangono le disposizioni impartite come da circolare CRI/CC/31592/13 del 05/06/2013

Messa in fuori uso mezzi CRI

Qualora il Comitato CRI che detiene il veicolo, valutata la inidoneità tecnica del veicolo, intenda proporre la messa in fuori uso di un veicolo CRI, dovrà trasmettere una richiesta formale allegando:

 Stato d'uso del mezzo (all. 09) redatto da officina meccanica che attesti l'inidoneità del mezzo a circolare.

N.B. E' facoltà dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI disporre, in alternativa alla radiazione del veicolo CRI, una nuova assegnazione ad altro Comitato CRI o, se ricorre il caso, la iscrizione del veicolo CRI nel Registro Veicoli Storici CRI con assegnazione a Museo o Comitato CRI che ne possa curare il ricovero e la gestione.

A comunicazione di avvenuta radiazione del veicolo da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, saranno trasmessi inoltre:

- Carta di circolazione in originale
- Targa posteriore e anteriore (se prevista)
- Certificato e contrassegno assicurativo;
- Attestazione di avvenuto smaltimento o verbale di presa in carico del veicolo e più precisamente:
 - o Copia del formulario di smaltimento dei rifiuti previsto dalla vigente normativa;
 - o (oppure, in caso di cessione del veicolo a terzi acquirenti) verbale di cessione del veicolo sottoscritto in originale dall'acquirente, sul quale sia chiaramente riportato il numero di telaio del veicolo, la descrizione del veicolo (marca, modello, tipo, carrozzeria, ecc...) e la dichiarazione che l'acquirente circa l'assunzione della piena responsabilità ed oneri sull'eventuale successivo smaltimento del veicolo, acquisito dalla CRI, attraverso le forme e le modalità previste dalla Legge.

Veicoli ancora funzionanti, ceduti alle consorelle di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa all'estero

Per i veicoli ceduti alle Consorelle di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa all'estero, occorre chiedere la sola cancellazione della targa (radiazione dal Registro Automobilistico CRI) per



reimmatricolazione, anziché la messa in fuori uso (radiazione per distruzione). Occorrerà comunque allegare alla richiesta:

- Atto di cessione della CRI detentrice del veicolo;
- Atto di accettazione del veicolo nello stato in cui si trova, da parte della Società di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, con impegno a verificare se l'importazione di detto veicolo è compatibile alle Leggi della nazione ricevente;
- Atto di autorizzazione del Comitato Centrale.

Il veicolo viaggerà munito di targhe, carta di circolazione e copertura assicurativa valida (da estendere per l'estero e se del caso anche per la zona di guerra o conflitto armato) fino a destinazione e sarà nominato un responsabile del recupero di detti documenti da trasmettere quindi all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, allegando un verbale di cessione sottoscritto in originale.

Per quanto riguarda i veicoli CRI del Comitato Centrale CRI, Comitati Regionali CRI e Corpo Militare CRI dovranno essere seguite le procedure pre vigenti, eventualmente aggiornate con la presente procedura, se ricorre il caso.

PATENTI DI SERVIZIO CRI

Le patenti di servizio vengono rilasciate, rinnovate, revisionate, sospese o revocate attraverso una procedura gestionale informatizzata dei procedimenti amministrativi, funzionante su piattaforma Web, "validati" dai Responsabili del Procedimento degli Uffici Motorizzazione CRI descritti in premessa, allo scopo individuati fra il personale CRI dotato di specifica abilitazione rilasciata dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI e risultanti iscritti nello specifico Albo istituito presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Alle nomine dei Responsabili del Procedimento Motorizzazione CRI regionali e Provinciali o di Area Vasta, provvede il Direttore Regionale CRI competente.

Sarà cura dei Direttori Regionali consentire il miglior grado di funzionalità delle attività di emissione delle patenti, favorendo il buon funzionamento e la collaborazione con gli Uffici Pratiche Motorizzazione CRI attivi sul territorio, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale CRI, dipendente e volontario, incaricato.



Rilascio della Patente CRI

Al fine di una semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di "rilascio" delle Patenti di Servizio CRI, previste espressamente dalla Legge, in luogo dell'apposizione della firma del Presidente Provinciale (finora attuata), la Patente CRI riporterà stampata la dicitura "firma omessa, art. 3 D.Lgs 39/93"

Ogni pratica di rilascio Patente di Servizio CRI, sarà inserita nel Sistema Gestionale Motorizzazione CRI a cura del Presidente CRI o suo delegato appositamente abilitato quale "Coadiutore", ovvero dall'Ufficio Pratiche Motorizzazione CRI di riferimento.

Il Sistema Gestionale CRI indirizzerà le richieste pervenute in base alle diverse tipologie di rilascio, che saranno lavorate nei tempi oggettivi ed in conformità alle disposizioni vigenti, evitando ritardi ingiustificati sul rilascio della abilitazioni alla guida, che possano pregiudicare la operatività della CRI sul territorio.

Al Socio CRI sarà concessa la possibilità di conoscere lo stato della pratica che lo riguarda, attraverso la propria sede CRI, o l'Ufficio Pratiche Motorizzazione CRI competente (per email), ed anche attraverso l'interrogazione del Sistema Gestionale Motorizzazione CRI.

In attesa del rilascio della Patente di Sevizio CRI definitiva, ad abilitazione avvenuta potrà essere rilasciato con procedura automatica, un documento provvisorio di guida conforme al modello previsto dalla vigente normativa (Testo Unico CRI).

Rinnovo e revisione della Patente CRI

Analogamente la procedura di rilascio si attua anche per i "rinnovi", per effetto dei quali, effettuata ed attestata la visita medica con esito favorevole, si procederà all'inserimento dell'aggiornamento con data del certificato medico, ed alla ristampa della patente. Gli adesivi di rinnovo potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sospensione o revoca della Patente CRI

La sospensione e la revoca della Patente di Servizio CRI è disposta, con provvedimento motivato, dal Direttore Regionale CRI su proposta del Presidente del Comitato CRI competente per la persona abilitata alla guida.



Corsi di formazione e/o Esami per il "conseguimento" della Patente CRI per i Tipi 1, 2, 3, 4, 5, 5b

Per quanto attiene i corsi e gli esami, questi sono Richiesti dai Comitati Provinciali CRI, attraverso gli Uffici Pratiche Motorizzazione CRI al Presidente del Comitato Regionale CRI e da questo autorizzati mediante nomina di apposite Commissioni esaminatrici, costituite direttamente sul territorio con personale idoneo proposto dal Comitato Provinciale CRI richiedente, come normato dal Testo Unico.

Corsi di formazione e/o Esami per il "conseguimento" della Patente CRI per i Tipi 6, 7, 8, 9

La formazione dei conducenti CRI per il conseguimento delle Patenti di Servizio superiori e speciali (Tipo 6, 7, 8, 9) avviene "esclusivamente" attraverso i Centri interregionali di Formazione per la Motorizzazione CRI di seguito elencati.

I Centri di Formazione Motorizzazione CRI sono diretta emanazione formale e parte integrante dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, e sono autonomi nella organizzazione e gestione delle attività didattiche, nonché della programmazione annuale dei corsi di formazione, che sarà approvata dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI. Le Commissioni d'esame saranno nominate dalla Presidente della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI su proposta dei rispettivi Direttori dei Centri di Formazione medesimi.

Centri di Formazione per la Motorizzazione

I Centri di Formazione operativi, svolgono la propria attività attraverso l'autofinanziamento, trovando copertura delle spese di esercizio attraverso il rimborso delle prestazioni, consumi e del materiale didattico fornito, applicando una tabella di rimborso concordata con la Commissione Nazionale Motorizzazione CRI.

Attualmente sono costituiti con Ordinanza del Presidente Nazionale CRI i seguenti Centri interregionali di Formazione Motorizzazione CRI:

- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.001 Avezzano (AQ)
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.002 Ariano Irpino (AV)
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.003 Bologna
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.004 Settimo Torinese (TO)
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.005 Fasano (BR)
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.006 Pisa



- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.007 Verona
- Centro di Formazione N° C.F.-MOT.008 Bresso (MI)

Presso ogni Centro di Formazione Motorizzazione CRI sarà operante un Ufficio Pratiche Motorizzazione CRI che curerà la gestione delle pratiche patenti e abilitazioni alla formazione rilasciate dal Centro di Formazione medesimo.

L'utilizzo del Sistema Gestionale Motorizzazione CRI sarà introdotto progressivamente e renderà conseguentemente necessario l'aggiornamento dei Responsabili del Procedimento, dei Coadiutori e dei Formatori di Guida CRI, attraverso procedure online, videoconferenze o, nel caso sia ritenuto necessario dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, attraverso specifici incontri formativi sul territorio.

Per quanto non espressamente citato nel presente atto a parziale modifica, vige il Testo Unico.

00 28-14 03 FEB. 2014